REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **47**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**MANIACI**	**FAUSTO**	**Presidente**
☐	**BARBATA**	**AGOSTINO MARIA CALOG**	**Relatore**
☐	**MAZZA**	**FEDERICO AUGUSTO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9103/13
  depositato il 18/11/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820100260807 IRPEF-ALTRO 2004
  ADD REG
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820100260807 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820100260807 IRAP 2004

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT. EMILIANO VILLA, E DOTT. MARCO SIMONE
VIA FONTANA N. 18 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 47

REG.GENERALE

N° 9103/13

UDIENZA DEL

09/04/2014 ore 15:00

SENTENZA

N° 6467/47/14

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

2/7/14

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ha per oggetto cartella di pagamento relativa ad IRPEF, emessa dall'Ag. della Riscossione Equitalia Nord spa, - per l'anno d'imposta 2004, portante iscrizione a ruolo relativa alla predetta annualità.

Contro la pretesa il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, proponeva il presente ricorso, per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto d'impugnazione e così di seguito riassunti:

in via pregiudiziale

1. parziale illegittimità e/o nullità dell'atto impugnato per violazione del termine perentorio previsto, a pena di decadenza per la notifica della cartella - violazione art. 25, c. 1, lett. a), DPR 602/73;
2. in via ulteriormente pregiudiziale ed assorbente l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'art. 26, c. 1, DPR 602/73;
3. ovvero l'inesistenza della notifica stessa per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26, DPR n. 602/73 e art. 14, e della legge n. 890/82;
4. nel merito illegittimità dell'applicazione delle sanzioni in violazione dell'art. 2, D.Lgs. 472/97 e dell'art. 30, DPR 602/73
5. illegittimità dei compensi di riscossione in quanto da considerasi come ulteriori sanzioni.

Su tali deduzioni ed eccezioni rassegnava le seguenti conclusioni:

- sospendere la cartella di pagamento e disporre la discussione in pubblica udienza;
- dichiarare parzialmente nulla la cartella per decorrenza dei termini prescrizionale e/o decadenziali;
- dichiarare nulla la notifica della cartella;
- dichiarare illegittima ed annullare la cartella di pagamento, nonché i ruoli in ogni loro parte.

In data 5/12/2013, si costituiva in giudizio l'Agente della riscossione il quale, in via pregiudiziale eccepiva la tardività di proposizione del ricorso in quanto spedito oltre il termine di legge; nel merito ribadiva la legittimità e fondatezza della pretesa rassegnando le seguenti conclusioni:

- dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo;
- rigettare il ricorso e confermare il provvedimento impugnato;
- condannare il ricorrente alle spese di giudizio.

Con successiva memoria aggiunta eccepiva il ricorrente il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Agente di riscossione, per non avere, quest'ultimo, in violazione dell'art. 26, c. 5, DPR 602/73, prodotto in giudizio la copia della cartella con la relata di notifica e per non avere, comunque, provato l'avvenuta spedizione della ulteriore raccomandata prevista in caso di irreperibilità del destinatario.

Preliminarmente, ritiene il Collegio infondata la richiesta di inammissibilità del ricorso avanzata dal resistente per tardività di proposizione dello stesso, stante la circostanza che il ricorrente eccepisce, appunto, la mancata notifica della cartella di pagamento; per cui, non sussiste un momento certo (quello della notificazione dell'atto) da cui fare decorrere il termine di gg. 60 per la proposizione dell'atto d'impugnazione.
A parere del Collegio, le doglianze avanzate dal ricorrente, sulla questione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Agente della riscossione per non avere prodotto in giudizio la copia della cartella di pagamento, sono da ritenere assorbenti di qualsiasi altra eccezione e deduzione e, quindi, in grado da sole di decidere le sorti del presente giudizio con esito favorevole per parte attrice.

Sul punto, ritiene la Commissione che l'Agente della riscossione debba esibire al contribuente sia la ricevuta di ritorno della raccomandata che copia della cartella esattoriale; diversamente non vi è prova del corretto espletamento della procedura esecutiva e, solo in tale modo, si può affermare che sia stata fornita piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella.
Infatti, rileva il Collegio, esaminata la documentazione prodotta dal resistente, l'oggettiva mancata produzione della cartella di pagamento, la quale, costituendo, con il relativo ruolo, atto di natura ricettizia di cui non è stata documentata l'esistenza, nonostante sia il presupposto legittimante della procedura di riscossione del credito tributario, la mancata produzione determina l'obbiettiva incertezza sul contenuto della pretesa, con consequenziale caducazione dell'intero procedimento esecutivo.
Per cui, nella fattispecie in esame, l'Agente della riscossione non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 5, DPR n. 602/73, il quale prevede che *"il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"*.
Si osserva altrsì che, producendo l'Agente solamente la ricevuta di ritorno della raccomandata (notifica a mezzo posta) senza la cartella esattoriale, Egli non abbia ottemperato all'obbligo previsto dalla legge, ossia non ha provato la correttezza della

procedura di riscossione. Infatti, tale operato risulta essere errato, dato che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore, in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza del credito tributario; conseguentemente, l'atto impugnato non ha valenza alcuna, risultando giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia.

Tale lacuna del procedimento di riscossione, tra l'altro, espone ad ulteriori pregiudizi il contribuente; infatti, può verificarsi che Egli venga a conoscenza di un debito tributario solo a seguito di atti successivi alla cartella - quali la notifica di pignoramenti o iscrizione ipotecaria - e, in tali casi ha la necessità, oltre che il diritto, di conoscere a pieno il contenuto della pretesa, rilevabile esclusivamente dal ruolo contenuto nella cartella.

In ogni caso, a nulla vale, eventualmente, produrre gli stratti di ruolo; ossia un semplice elenco dove sono indicati i carichi tributari per i quali si è proceduto, al posto della cartella; anche in tale circostanza, ritiene il Collegio che, il mero deposito in copia degli estratti di ruolo agli atti del fascicolo di causa, l'onere probatorio non sia stato assolto, in quanto la cartella va comunque esibita e prodotta in copia integrale e conforme all'originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del suo contenuto ed il pieno esercizio del diritto alla difesa.

Nella fattispecie in esame, ricorrono ulteriori vizi del procedimento di notificazione che per completezza d'indagine è opportuno rilevare. Infatti, non sono state rispettate le ulteriori modalità previste nel caso di temporanea irreperibilità del destinatario, in base alle quali sarebbe stato necessario spedire al contribuente ulteriore notizia della pretesa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Sul punto, dall'esame della documentazione prodotta dal resistente, si rileva l'allegazione di un avviso di ricevimento senza timbro postale e senza alcuna sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione. In ogni caso, non è sfuggito al Collegio l'intevento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 258 del 22/11/2012, ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 26, DPR 602/73, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella nei casi di temporanea irreperibilità del destinatario avvenga con le modalità dell'art. 60, c. 1, lett. e), utilizzando le modalità di notifica previste per gli assolutamente irreperibili; nel caso in esame, come detto, in applicazione della pronuncia della Consulta, non è stata data ulteriore notizia al destinatario della pretesa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla questione a nulla vale eccepire che la pronuncia della Corte Costituzionale sia avvenuta successivamente ai fatti di causa, stante la circostanza, per i poteri riservati a questo Giudice in sede di interpretazione della norma giuridica, di applicare il principio sancito dalla Consulta anche alle fattispecie precedenti alla pronuncia.

Sulla scorta di quanto evidenziato, ritiene la Commissione che sia innegabile il diritto del contribuente di visionare copia degli atti che lo riguardano, pena la nullità degli stessi.

Pertanto, il ricorso è da ritenere fondato e va accolto, con consequenziale annullamento del ruolo portato dalla cartella di pagamento di cui non si è avuta conoscenza; mentre, in considerazione della particolarità della fattispecie in ordine alla problematiche relative al procedimento di notificazione, in considerazione delle oggettive difficoltà interpretative delle questioni, avvolarate dall'assenza di una giurisprudenza univoca, si ritiene ricorrano giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e ordina lo sgravio;

spese compensate.

Milano, 9/4/2014.

Il Relatore

Il Presidente